

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCIOLLO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12733/2011 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del Direttore generale in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

T., B.M., A.C., A.M.
A.A., A.L.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 26/18/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 18/01/2010, depositata il 15/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLLO;

è presente il P.G. in persona del ott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Bologna ha respinto l'appello dell'Agenzia del Territorio -appello proposto contro la sentenza n. 109-01-2007 della CTP di Ferrara che aveva già accolto il ricorso dei contribuenti A. A. ed altri - ed ha così annullato le notifiche di determinazione della rendita catastale di due unità immobiliari site a (OMISSIS), in variazione della proposta fatta dalla parte contribuente a mezzo della procedura DOCFA. La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo da un canto che la denuncia "DOCFA" non ha natura di atto negoziale ma di dichiarazione di scienza, con il conseguente diritto della parte dichiarante di modificarla ogni volta che la situazione di fatto ivi riportata risulti non veritiera, e d'altro canto che l'Agenzia non aveva tenuto in considerazione la normativa comunale per la determinazione dei vani, viceversa applicando la Circolare n. 4/T del 16.5.2006 (riferita alle categorie D ed E relative ad immobili speciali e perciò diverse da quelle ordinarie oggetto del contendere) così erroneamente finendo per considerare come vano principale anche quello con altezza inferiore a m. 2,70 che la normativa edilizia considera non abitabile ma accessorio all'abitazione.

L'Agenzia del Territorio ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56 e del D.L. n. 853 del 1984, art. 4) la parte ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata ha attribuito valore di dichiarazione di scienza alla dichiarazione "DOCFA", per quanto la natura costitutiva di quest'ultima sia comprovata dal fatto che la sua presentazione determina l'attribuzione provvisoria della

rendita, con la conseguente facoltà dell'Amministrazione di basarsi su quest'ultima ai fini della determinazione dei tributi che ne dipendono.

Il motivo di censura appare in ammissibilmente formulato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., alla luce del fatto che il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto che vi è sottesa in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, senza che sia offerto motivo per mutare l'orientamento giurisprudenziale.

Ed infatti, secondo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19379 del 15/07/2008:

"In tema di catasto dei fabbricati, la proposta di rendita secondo la procedura cosiddetta DOCFA, ex D.M. 19 aprile 1994, n. 701, al pari della dichiarazione dei redditi, non ha natura di atto negoziale e dispositivo ma reca una mera dichiarazione di scienza e di giudizio che costituisce l'atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo cooperativo per la classificazione degli immobili e le rendite da questi prodotte. Siccome il procedimento di classamento è di tipo accertativo, mirando a far chiarezza sul valore economico del bene in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi di imposta, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta all'UTE, quando la situazione di fatto o di diritto "ab origine" denunziata non sia veritiera".

Con il secondo motivo di ricorso invece (improntato alla violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 45, e segg.) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice dell'appello abbia valorizzato i parametri desunti dai regolamenti edilizi ed urbanistico-sanitari comunali, per quanto non conformi alla normativa catastale ed in particolare con la nozione di vano utile che si desume dal menzionato art. 45 e segg.

Il motivo di impugnazione appare fondato e da accogliersi, alla luce della autonoma considerazione che nella disciplina catastale è fatta della consistenza dei vani computabili ai fini della rendita, considerazione rispetto alla quale non si attagliano contributi interpretativi derivanti da altre branche dell'ordinamento, quali appunto i regolamenti comunali che sono dettati in materia di edilizia, igiene e sanità. Si desume infatti dal D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 46, che la disciplina catastale attribuisce valenza di "vano utile" anche ai vani aventi destinazione ordinaria accessoria dei vani principali nel mentre considera accessori (con elencazione tassativa) "quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali (latrine, bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio e simili), nonché quelli che, pur non essendo strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali, ne integrano la funzione (soffitte, cantine, bucatari, spanditoi, stalle, granai, porcili, pollai e simili)". Salvo poi precisare che "sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale nell'uso ordinario dell'unità immobiliare, hanno superficie minore di quella minima prestabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe" D'altronde, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di ribadire siffatta autonomia concettuale della disciplina catastale, sia pure in materia non omogenea a quella qui in esame, evidenziando che: "Nella valutazione dell'urgente ed improrogabile necessità del locatore di destinare l'immobile locato ad abitazione propria (L. 23 maggio 1950, n. 253, art. 4, n. 1) e nella connessa valutazione della idoneità dell'appartamento attualmente da lui abitato a soddisfare le sue esigenze, dev'essere tenuto presente il numero dei vani abitabili e non quello dei vani catastali, poichè ai sensi dell'art. 45 (misura della consistenza a vano) e art. 46 (vani accessori delle abitazioni) del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, oltre ai vani abitabili si considerano vani utili, ai fini catastali, quelli aventi destinazione ordinaria accessoria, come latrine, bagni, ripostigli, dispense, veranda, ingresso, corridoio e simili, nonché quelli che ne integrano la funzione" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 284 del 13/01/1981 (Rv. 410709).

Non resta che concludere che è da cassare la pronuncia del giudice di appello che non si è attenuto ai predetti principi, con la conseguente necessità di restituire la causa al medesimo giudice, in funzione di giudice del rinvio, affinché riesamini la materia alla luce della corretta disciplina applicabile.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità e per manifesta fondatezza.

Roma, 10 settembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo.

Cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla CTR Emilia Romagna che, in diversa composizione, provvedere anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013